

Come si va in pensione dal 2019 nel Pubblico Impiego



il Patronato della CGIL

*Come si va
in pensione dal 2019
nel Pubblico Impiego*



il Patronato della CGIL

Pensione di vecchiaia

(per coloro i quali vantano contribuzione al 31.12.1995)

La pensione di vecchiaia può essere conseguita, a domanda, dalle lavoratrici e dai lavoratori del Pubblico Impiego che vantano almeno 20 anni di contributi e 67 anni di età.

Requisiti minimi – Donne e Uomini

Età anagrafica

Contribuzione

67 anni

20 anni

Dal 2021, il requisito anagrafico verrà adeguato all'incremento delle aspettative di vita.

La pensione di vecchiaia decorre dal giorno successivo alla maturazione dei requisiti.

Pensione anticipata

La pensione anticipata può essere conseguita, a domanda, se risulta maturato il requisito contributivo di almeno 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Requisito contributivo minimo

Donne

Uomini

41 anni e 10 mesi

42 anni e 10 mesi

Dal 2019, la pensione decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.



Dal 2027, il requisito contributivo verrà adeguato all'incremento delle aspettative di vita.

Regime sperimentale "opzione donna"

Possono accedere al regime sperimentale "Opzione Donna", tutte le lavoratrici che hanno compiuto almeno 58 anni d'età e maturato 35 anni di contribuzione entro il 31.12.2018, a condizione che optino per il calcolo di pensione contributivo.

<i>Opzione Donna – Requisiti minimi</i>		
<i>Età anagrafica</i>	<i>Contribuzione</i>	<i>Metodo di calcolo</i>
58 anni entro il 31.12.2018	35 anni entro il 31.12.2018	Integralmente contributivo

La pensione decorre trascorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti.

Pensione anticipata per i lavoratori cosiddetti precoci (per coloro i quali vantano contribuzione al 31.12.1995)

Possono accedere alla pensione anticipata con il requisito ridotto di almeno 41 anni di contribuzione, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che siano in possesso della prevista certificazione rilasciata

dall'INPS ed appartengano ad una delle fattispecie elencate:

- **soggetti in stato di disoccupazione;**
- **soggetti che assistono da almeno sei mesi i familiari conviventi riconosciuti in stato di grave disabilità;**
- **soggetti con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%;**
- **lavoratori dipendenti impegnati in attività difficoltose e rischiose;**
- **lavoratori dipendenti impegnati in attività usuranti.**

Il trattamento pensionistico anticipato, ottenuto come lavoratore “precoce”, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente e autonomo per tutto il tempo necessario alla maturazione del requisito teorico alla pensione anticipata con i requisiti ordinari.

Ai dipendenti pubblici, che accedono alla pensione anticipata come “precoci”, il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

Dal 1.1.2019, la pensione decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Pensione di vecchiaia con il sistema contributivo

Coloro i quali vantano contribuzione accreditata dal 1.1.1996 in poi, possono accedere alla pensione di vecchiaia se risultano in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

<i>Requisiti minimi</i>		
<i>Età anagrafica</i>	<i>Contribuzione</i>	<i>Importo di pensione</i>
67 anni	20 anni	Non inferiore a 1, volte l'importo dell'Assegno Sociale
71 anni	5 anni effettivi (esclusa contribuzione figurativa)	Qualsiasi

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

Dal 2021, i requisiti anagrafici verranno adeguati all'incremento delle aspettative di vita.

Ulteriore pensione anticipata nel sistema contributivo

Le lavoratrici e i lavoratori, con prima contribuzione accreditata dal 1.1.1996, possono accedere ad una ulteriore forma di pensione anticipata se risultano in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

<i>Requisiti minimi</i>		
<i>Età anagrafica</i>	<i>Contribuzione</i>	<i>Importo di pensione</i>
64 anni	20 anni effettivi (esclusa contribuzione figurativa)	Non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'Assegno Sociale

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.



Dal 2021, il requisito anagrafico verrà adeguato all'incremento delle aspettative di vita.

Pensione in regime di cumulo

Le lavoratrici e i lavoratori possono cumulare (sommare senza oneri), a domanda, la contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche, comprese le casse libero-professionali, per conseguire la pensione:

- **di vecchiaia, all'età di 67 anni e con almeno 20 anni di anzianità contributiva. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti;**
- **anticipata, con almeno 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo trascorsi tre mesi dalla maturazione del requisito.**

L'importo della pensione è dato dalla somma delle varie quote calcolate e versate nelle singole gestioni.

Nel caso in cui il cumulo dei periodi assicurativi per la pensione di vecchiaia coinvolgesse una cassa libero professionale, che abbia i requisiti anagrafici e contributivi più elevati, la quota a carico della cassa libero professionale verrà erogata solo al raggiungimento di tali requisiti.

Per i dipendenti pubblici, che accedono alla pensione anticipata in cumulo, i termini previsti per l'erogazione del TFS/TFR decorrono dal compimento dell'età richiesta per accedere alla pensione vecchiaia.

Pensione anticipata “Quota 100”

In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, è stata istituita una nuova forma di pensionamento anticipato, la cosiddetta “pensione Quota 100”, il cui accesso prevede la maturazione di un’anzianità contributiva minima di 38 anni e il compimento di almeno 62 anni di età.

<i>Requisiti minimi – Donne e Uomini</i>	
<i>Età anagrafica</i>	<i>Contribuzione</i>
62 anni	38 anni

Le lavoratrici e i lavoratori, non titolari di pensione, possono perfezionare il diritto a pensione anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti accreditati in altre gestioni, escluse le casse libero-professionali. Ai fini dell’accesso a pensione in “Quota 100”, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche devono presentare la domanda di collocamento a riposo all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi.

La pensione decorre trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti e, comunque, non prima del 1° agosto 2019.

La pensione anticipata “Quota 100” non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Fanno eccezione i redditi entro 5.000 euro lordi annui derivanti da lavoro autonomo occasionale, disciplinato dall’art. 2222 del codice civile.



Ai dipendenti pubblici che accedono a “Quota 100”, il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

Pensione in regime di totalizzazione

Inoltre, i lavoratori con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche possono conseguire, a domanda, il diritto a pensione totalizzando (quindi, sommando) tutte le contribuzioni presenti nelle varie gestioni. Tale possibilità è esercitabile a 66 anni di età e con almeno 20 anni di contribuzione (pensione di vecchiaia in totalizzazione), ovvero con 41 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età (pensione di anzianità in totalizzazione).

Dal 2021, il requisito anagrafico di 66 anni e quello contributivo di 41 anni verranno adeguati dall'incremento delle aspettative di vita.

La pensione decorre dal:

- **1° giorno del mese successivo trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia in totalizzazione;**
- **1° giorno del mese successivo trascorsi 21 mesi dalla data di maturazione dei requisiti richiesti per la pensione di anzianità in totalizzazione.**

La pensione decorre trascorsi diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti dei 66 anni d'età e 20 di contribuzione, ovvero trascorsi ventuno mesi dalla maturazione dei 41 anni di contributi.

In caso di accesso a pensione in “totalizzazione”, ciascuna gestione calcola la propria quota di pensione applicando il metodo di calcolo contributivo, salvo le gestioni dove risulta maturato il diritto autonomo a pensione, che calcolano la propria quota secondo il metodo ordinario (retributivo o misto).

Ape cosiddetto “sociale o agevolato”

In via sperimentale, a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2019, è riconosciuta, a domanda, una indennità erogata direttamente dall’INPS in dodici mensilità l’anno, per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il compimento dell’età pensionabile.

L’indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione.

Tale importo non può superare 1.500 € mensili e non è soggetta a rivalutazione.

L’indennità può essere richiesta da coloro che hanno compiuto 63 anni d’età e maturato un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- **in stato di disoccupazione;**
- **che assistono da almeno sei mesi i familiari conviventi riconosciuti in stato di grave disabilità;**
- **con una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74%.**

Inoltre, l’indennità può essere richiesta da coloro i quali sono impegnati in attività difficili e rischiose che hanno compiuto 63 anni d’età e maturato un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Per le lavoratrici madri i requisiti contributivi sono ridotti, a partire al 1° gennaio 2018, di 12 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 24 mesi.

Per accedere al beneficio, è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa e la non titolarità di trattamento pensionistico diretto. In caso di raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata, il beneficiario decade dal diritto all'indennità.

Ape volontario

In via sperimentale, a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2019, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). Si tratta di un prestito corrisposto in dodici mensilità l'anno, della durata minima di sei mesi. La restituzione del prestito avverrà in venti anni, con rate mensili sulla pensione di vecchiaia. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza per saldare, in caso di decesso, il debito residuo senza intaccare l'eventuale pensione di reversibilità.

La prestazione può essere richiesta dalle lavoratrici e dai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- **almeno 63 anni di età;**
- **maturazione del diritto a pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;**
- **almeno 20 anni di contribuzione;**
- **l'importo della pensione maturata, al netto della rata da restituire per l'APE richiesta, di almeno 1,4 volte il trattamento minimo;**
- **non titolarità di trattamento pensionistico diretto.**

Sono previsti benefici fiscali, tra i quali l'esenzione ai fini IRPEF del prestito ricevuto.

Trattenimento in servizio

Non è più previsto il trattenimento in servizio oltre il compimento dei limiti d'età per il collocamento a riposo d'ufficio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio fino al limite massimo di 71 anni di età, al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia.

La previdenza complementare

Sopraggiunto il pensionamento, le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo Perseo Sirio possono chiedere la chiusura della posizione al Fondo.

Il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale (per capitale si intende una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, fino ad un massimo del 50% dello stesso).

La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene d'ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti da Perseo Sirio (ad esempio, permanenza nel Fondo per meno di cinque anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di quindici anni per chi va in pensione di anzianità), oppure nel caso in cui l'importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all'assegno sociale.

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

A decorrere dal 1/5/2017, tutti gli aderenti al Fondo Perseo Sirio possono richiedere l'anticipo, sotto forma di rendita, del montante accumulato nella forma pensionistica, da erogarsi fino al conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, a condizione che:

- abbiano cessato l'attività lavorativa;
- compiano l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- abbiano maturato almeno 20 anni complessivi di contribuzione ai fini pensionistici nei regimi obbligatori, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA;
- abbiano maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La rendita in esame è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, a condizione che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi e che abbiano maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Poiché l'ordinamento pensionistico prevede alcune deroghe e ulteriori possibilità di accesso a pensione, per una qualificata consulenza personalizzata e la trasmissione telematica delle relative domande è consigliabile rivolgersi al **Patronato INCA-CGIL**

*Operatrici e operatori di Inca
ti assicureranno una **consulenza
personalizzata** in grado di metterti
nelle condizioni di fare la scelta migliore
e **non rinunciare ai tuoi diritti.***



il Patronato della CGIL

Guida aggiornata a settembre 2019

Pubblicazione a cura dell'Area Previdenza Inca Nazionale



il Patronato della CGIL

www.inca.it